VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 gennaio 2003, le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO/Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (F.N.A.M.), Federazione Nazionale Artigiani Installatori d'Impianti (F.N.A.I.I.); ASSOMECCANICA/CNA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM), CASARTIGIANI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale 20 maggio 2002;
- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanico ed installazione d'impianti è scaduto in data 30/06/2000;

Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1º gennaio 2003 – 1º giugno 2003.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo 1/7/2000 – 31/03/2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale.

Le parti si danno atto che con la presente intesa è stato inoltre effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2000.

* * *

Ad integrale copertura dei periodo dal 1/7/2000 al 31/03/2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 320 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 160 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2003;
- Euro 160 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2003.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1/7/2000 al 31/03/2002, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 230 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 115 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2003;

- Euro 115 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2003.

Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

Gli importi dell'una tantum sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo dell' "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01/07/2000 – 31/03/2002. Gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati forfetariamente in Euro 150 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 110.

La suddetta detrazione verrà effettuata in misura del 50% (75 euro; 55 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della prima rata di una tantum (retribuzioni di marzo 2003) ed in misura del restante 50% (75 euro; 55 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum (retribuzioni di luglio 2003).

Le parti si incontreranno entro il 31/3/2003

CCNL Metalmeccanici ed Installazioni di impianti

Retribuzione di riferimento

Cat.		Euro
1°	725,60 + 525,76 + 10,33 = 1.261,69	64,03
2°	641,42 + 522,38 + 10,33 = 1.174,13	59,59
2 bis	575,22 + 519,29 + 10,33 = 1.104,84	56,07
3°	533,04 + 517,30 + 10,33 = 1.060,67	53,83
4°	478,36 + 514,43 + 10,33 = 1.003,12	50,91
5°	444,51 + 512,91 + 10,33 = 967,75	49,11
6°	403,07 + 511,21 + 10,33 = 924,61	46,92

Nuovi minimi in vigore dall'01/01/03

1°	725,60 + 32,01 =	757,61
2°	641,42 + 29,79 =	671,21
2 bis	575,22 + 28,03 =	603,25
3°	533,04 + 26,91 =	559,95
4°	478,36 + 25,45 =	503,81
5°	444,51 + 24,55 =	469,06
6°	403,07 + 23,46 =	426,53

Nuovi minimi in vigore dall'01/06/03

1°	757,61 + 32,02 =	789,63
2°	671,21 + 29,80 =	701,01
2 bis	603,25 + 28,04 =	631,29
3°	559,95 + 26,92 =	58 6 ,87
4°	503,81 + 25,46 =	529,27
5°	469,06 + 24,56 =	493,62
6°	426,53 + 23,46 =	449,99